



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE MISURE DI SOLIDARIETA' VOLTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, FATTO A BERLINO IL 19 MARZO 2024

Art. 3 (Allegato)

L'Autorita' competente svizzera e i Transmission System Operator (TSO) svizzeri sono informati di tutte le prenotazioni e le nomine al punto di consegna ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo di solidarieta' e l'Autorita' competente svizzera informa, anche tramite i TSO svizzeri, le Autorita' competenti tedesca e italiana di tutte le prenotazioni e le nomine relative alle misure di solidarieta'. Il calendario di tali informazioni deve essere concordato tra i TSO ai sensi dell'articolo 10 del presente Accordo.

Versione in vigore dal 10 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarieta' volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 45
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-45-2026/allegato-art-3>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

Berlino il 19 marzo 2024 · Art. 3 (Allegato)

